REGOLAMENTO
DELL'
ASSISTENZA
CHE

Devono avere le Truppe marciando per il Regno di Napoli.

NAPOLI MDCCLIX.
NELLA REGIA STAMPERIA.

✠

CARLO

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME &c. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO &c. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA &c.

AVENDO l' esperienza dimostrato che nelle Marce delle Truppe da uno in un altro luogo di questo Nostro Regno di Napoli, sia per cambiare destino, o per discaricare commissioni del Nostro Real servizio, siano avvenuti alcuni inconvenienti ne'luoghi di transito, tanto in pregiudizio della buona e regolare assistenza delle Truppe medesime, quanto dell' interesse comune delle Università: Affinchè dunque per mezzo di uno stabilimento di determinate regole non possa-

 no

no in avvenire verificarsi simili disordini ; e che tanto le Truppe nel ricevere l'Alloggio ed altro che le appartenga , quanto le Università nel somministrarglielo non eccedano i limiti del giusto, unica Nostra volontà, ordiniamo che inviolabilmente si osservi quanto siegue.

ARTICOLO I.

PRimieramente vogliamo che le Truppe sì di Fanteria, che di Cavalleria , e Dragoni di qualsivoglia numero che esse siano , non intraprendano le Marce da' Quartieri delle loro respettive Guarnigioni per quelle del nuovo destino per dove si dirigono, senzachè prima ottengano il Passaporto corrispondente dal nostro Segretario del Dispaccio della Guerra, e l'Itinerario dal Capitan Generale; e solamente nel caso che dovendo partire alcun distaccamento dalla Piazza, Castello, o Quartiere, dove risieda, per qualche pronta operazione non

si

ſi aveſſe ottenuto il Paſſaporto, e l'Itinerario, in tale circoſtanza, dovrà ſpedire l'uno, e l'altro Documento il Governadore, o Comandante reſpettivo, e conſignarli alli Uffiziali deſtinati al Comando de' medeſimi Diſtaccamenti: Eſſendo ſimilmente Noſtra Real volontà, che nelle urgenze di partire Reclute dalle Provincie per incorporarſi a' riſpettivi Regimenti, non intraprendano quelle la Marcia ſenza del Paſſaporto del Preſide a cui corriſponda, o del Comandante Militare della Provincia dove vi ſia, ſemprechè non ſi ſia ricevuto quella del Noſtro Segretario di Guerra, che anche in queſti caſi dovrà domandarſi.

ARTICOLO II.

Comechè tanto alli Preſidi delle Provincie, quanto al Commiſſario di Campagna per quella di Terra di Lavoro, ſi darà opportunamente l'avviſo dalla Noſtra Real Segretaria del Diſpac-

cio di Guerra del camino da tenersi dalle Truppe nel passaggio, che devono fare per i luoghi di loro rispettiva Giurisdizione: Vogliamo, che nel ricevere Essi una tal notizia, destinino uno de' loro Subalterni della maggior prudenza, e prattica, il quale si trasferisca nel luogo del primo transito di sua Giurisdizione, e successivamente negli altri della medesima, affinchè quivi di concerto coll' Uffiziale da nominarsi dal Corpo che deve porsi in marcia, e spedirsi anticipatamente per i luoghi medesimi, si applichino, e facciano in modo, che così l' Alloggio, come le Bollette si dispongano con proporzione, ed equità propria per il comodo della Truppa, e di minor peso per i Nostri Vassalli. E perchè ciò si esegua come conviene, si farà prontamente dalli Sindici, ed Eletti, col preciso intervento del Governadore locale, una numerazione di tutte le Case, che in ciascuna Città o Terra fossero capaci di alloggiare gli Uffiziali; dalla quale

le escludendosi quelle che avessero sofferto l'ultimo precedente Allogio, si cavino a sorte dalle rimanenti, quelle che per allora dovranno alloggiare la Truppa, e così successivamente: Essendo altresì Nostro Real volere, che della numerazione delle Case facendosi una nota formale, quella si firmi dalli Sindici ed Eletti coll' intervento del Governadore locale, e si conservi nell'Archivio della Università; e così ancora s'intenda per tutte le altre numerazioni, che in avvenire si faranno delle Case, che per sorte entrassero ne' successivi Alloggi, perchè, mediante questa giusta regola, restino tutti persuasi della equità colla quale vogliamo che si proceda su questo particolare, e si evitino le parzialità che potrebbero sperimentarsi con una prattica in contrario: Ben inteso però, che le Case degli Ecclesiastici, e delle Vedove dovranno esserne escluse, semprechè nelle altre de' Cittadini vene fossero sufficienti, ed a proposito per il pie-

no

no dell'Alloggio , e quando la necessità non richiedesse servirsi anche di esse.

ARTICOLO III.

IL Subalterno, che sarà destinato dal Preside o dal Commissario di Campagna per stabilire l'Alloggio, dovrà di accordo, ed unitamente coll' Uffiziale che ne avrà l'incarico, andare con anticipazione a riconoscere la capacità delle Case, e degli altri Edificj a fine di alloggiarvi i Corpi con la diloro maggior possibile unione, sia per Battaglione, Squadroni, o Compagnie intiere; e trovandosi una tale disposizione, se ne farà a proporzione di essa l' Alloggio, senzachè sia permesso di controvenirvi nè al Subalterno, nè alla Università, nè al Comandante della Truppa; mentre stando la medesima unita ne risulta la sua maggiore sicurezza, e la esatta Disciplina, dalla quale principalmente dipende l'accerto del Nostro Real servizio:

fervizio : Procurandofi per quanto fia permeffo dalla fituazione delle Cafe, che gli Uffiziali, o almeno i Subalterni abbiano l'Alloggio immediato alle loro rifpettive Compagnie. Nel cafo che poi in qualche luogo del tranfito non s'incontraffe la difpofizione di fopra accennata per fituarfi la Truppa, fi darà allora foltanto l'Alloggio anche a tutti li Sargenti, e Soldati nelle Cafe de' Paefani, offervandofi in tale provvidenza le regole ifteffe, e particolarità di già prefcritte per l'Alloggio delli Uffiziali, i quali dovranno fituarfi come i Sargenti, ed i Soldati con tale economia, che non inferifcano notabile incomodo a' Padroni delle Cafe.

ARTICOLO IV.

Affinchè i rifpettivi Sindici ed Eletti poffano con la intelligenza del Governadore locale regolare l'Alloggio, farà obbligo precifo dell'Uffiziale che ne

farà

farà incaricato, di accordo però sempre col Subalterno del Preside, o del Commissario di Campagna, formare, ed esibire uno stato esatto del numero degli Uffiziali colla distinzione delle Classi, come altresì de' Sargenti, Tamburri e Soldati della Truppa che sarà di transito.

ARTICOLO V.

ALloggiati che siano colla dovuta, o possibile proporzione gli Uffiziali, vogliamo, che a ciascuno di Essi si dia dalli Padroni delle Case il semplice Coverto che deve consistere in un sol letto, fuoco, lume, e sale; intendendosi per il fuoco il necessario per cucinare, il quale nel tempo d'Inverno à da servire altresì per riscaldarsi; e per il lume una candela di sevo di sei a libra nella Estate, e due nell' Inverno, o pure tre once di oglio nella Estate, ed once quattro nell' Inverno, quale stagione s' intenda dal primodi Novembre a tutto Apri-

Aprile, ſenzachè ſi accreſca queſta ſomminiſtrazione, ancorchè per lo ſcarſo numero delle Caſe foſſe neceſſario alloggiare in una ſola due Uffiziali, poicchè ambidue dovranno ſervirſi del medeſimo fuoco e della iſteſſa candela quando ſi trovaranno a dormire in una ſola ſtanza; eccettuandoſi però da queſta regola i letti, poicchè ſempre à da conſiderarſene uno per ciaſcuno Uffiziale.

ARTICOLO VI.

SEmprechè ne' tranſiti vi ſia diſpoſizione per alloggiare unita la Truppa come ſtà dinotato, vogliamo che ſi appronti nelli Quartieri la corriſpondente quantità di Sacconi pieni di Paglia, se vi foſſero proprj della Univerſità, e non avendoli vi ſi ponga la Paglia ſciolta per dormire la Truppa, non eſſendo tenuta la Univerſità, e molto meno deve pretenderſi dalli Uffiziali della Truppa, che per il ſolo tranſito ſi appron-

prontino per la medesima letti completi, nè che si diano altri generi sciolti che i soli predetti Sacconi, sempre e quando però, come si è detto sopra, li abbia *de proprio* la Università, menochè per qualche incidente dovesse trattenersi la Truppa più di quattro giorni in un luogo, nel qual caso solamente, prevenendosene l'avviso a' Sindici, ed Eletti, sarà di loro precisa obbligazione approntare i letti ne' Quartieri nella migliore e più comoda forma che ciò possa seguire senza gravame de' Particolari. Però semprechè ne' semplici transiti, e nelle giornate di riposo assignate ne' Passaporti, i Corpi obbligassero le Università a somministrare alcuni letti fuora de' mentovati Sacconi o Paglia sciolta per la Truppa unita ne' Quartieri, Case disabitate, o Magazeni; Vogliamo, che esibendosene nella Regia Scrivania di Razione, per parte della Università, Fede giurata de' Sindici ed Eletti autorizata dal Governadore locale, con cui si venghi

ghi a giustificare detta indovuta somministrazione, si bonifichino immediatamente alle Università li corrispondenti Affitti de' letti, e successivamente sene carichi l'importo sopra il soldo del Colonnello o del Comandante della Truppa nella prima formazione de' conti del Regimento per indennizarsene la Nostra Reale Azienda.

ARTICOLO VII.

QUando per la totale mancanza de' Quartieri o di disposizione per situare la Truppa unita, fosse necessario alloggiarla nelle Case de' Paesani, in tal caso essendo difficile l'eseguirlo, e di positivo incomodo il ripartimento della Paglia per il riposo de' Sargenti, Tamburri e Soldati, dovrà somministrarsi a ciascuno de' primi, come pure al Tamburro Maggiore un Saccone colla Paglia, ed un Capezzale, e lo stesso per ogni due Soldati o Tamburri,

ri, semprechè più di uno stiano nella stessa Casa, dal Padrone della quale se li somministrarà il Sale, ed il lume ad oglio egualmente che agli Uffiziali; E quando dal Padrone di qualcuna delle Case, per cagione di sua povertà, non si potesse dare il Saccone, ed il Capezzale per li Soldati che gli saranno destinati, l'istessi si somministrino dalla Università, overo la Paglia corrispondente.

ARTICOLO VIII.

QUanto stà dichiarato riguardo alla Fanteria, si pratticarà egualmente rispetto alla Truppa di Cavalleria e Dragoni, sia alloggiando unita, o divisa nelle Case de' Paesani, senz'altra particolarità che quella di doversi accrescere il Timpaliere, ed i Trombettieri nella Cavalleria, e ne' Dragoni il Tamburro Maggiore, e li Musici, per considerarsi il Saccone ed il Capezzale a ciascuno di Essi. E comecchè l'Assen-

tista

tista Generale delli Utensilj resta esentato per il suo contratto dal somministrare i generi della sua obbligazione alle Truppe, tanto ne'transiti, quanto ne'luoghi dove per non risiedervi alcuno numero fisso delle medesime, non tiene stabilite provisioni, restarà a carico delle rispettive Università supplire a tal provvidenza nel modo seguente, cioè: Stando la Truppa unita in uno o più Quartieri, somministraranno l'oglio corrispondente per le lampadi puramente necessarie, da situarsi in essi alla ragione di quattr'once dell'istesso genere in tempo d'Inverno, e di tre nell'Estate: E si diano per ogni Sargente, Tamburro, e Soldato sì di Fanteria che di Cavalleria, e Dragoni che stiano in Quartiere, o distribuiti per le Case, quaranta once di legne per cucinare, somministrandosi l'istesso al Timpaliere nella Cavalleria, ed al Tamburro Maggiore e Musici ne' Dragoni: Ben inteso che delle quantità de' riferiti generi che sa-

ranno somministrate, il Sargente Maggiore o l'Uffiziale che facesse le sue veci, per ognuno de' sudetti generi, ne darà a beneficio della Università le ricevute separate, dichiarando in quella dell'oglio il numero delle lampadi nelle quali si è consumato, e le notti che sono state allumate; Quali ricevute con il Visto buono del Colonello, ed in sua mancanza del Tenente Colonello, o del Comandante della Truppa si consignaranno alli Sindici che le presentaranno all'Assentista Generale, per esserne dal medesimo sodisfatti a tenore del suo Contratto; e non eseguendosi da Esso prontamente il pagamento, le produrranno nella Regia Scrivania di Razione, dalla quale si farà liberanza ad Essi Sindici di quanto loro corrisponda secondo i prezzi contratti col Partitario, restando a cura della stessa Scrivania formare delle legna il carico, che ne risulti al Regimento che le abbia ricevute, nelli primi aggiusti che se li formino del proprio genere.

ARTICOLO IX.

DOvendo ogni Regimento, che trovasi in marcia avvanzare un Picchetto, per le ragioni prevenute nelle Nostre Reali Ordinanze generali, e per qualsisiano altre occorrenze che possano verificarsi ne' transiti, vogliamo, che alli Uffiziali di Fanteria de' Picchetti medesimi si somministri giornalmente nel Corpo di guardia che formaranno, nel solo tempo d' Inverno, cinquanta libre di legna, overo venticinque libre di carbone di once dodeci Napolitane per riscaldarsi; e quantunque tre siano gli Uffiziali, non si accrescerà la quantità dell' uno o dell' altro genere, siccome non dovrà diminuirsi, ancorchè nella Guardia del Picchetto, per qualche incidente esistesse un solo Uffiziale, della maniera istessa come si pratticarà per riscaldarsi quelli di Cavalleria, e Dragoni, alli quali similmente che a quelli di Fanteria, si somministraranno due Can-

dele di Sevo nell'Inverno, ed una nella Estate, o in mancanza di quelle una lucerna con cinque once di oglio nell'Inverno, e tre once nella Estate: come altresì dovrà darsi un lume per il Corpo di guardia dove stassero i Soldati, e somministrarli ancora la legna per riscaldarsi in tempo d'Inverno alla ragione di once quarantotto della medesima al giorno per ciascuno Soldato; delle quali somministrazioni si daranno similmente le ricevute alla Università, affinchè li suddetti generi le venghino abbonati nella maniera istessa come quelli che somministrassero alla Truppa ne' Quartieri.

ARTICOLO X.

Essendo Nostra Reale intenzione che siano le Università allegerite, per quanto sia possibile, di tutti quei pesi che indispensabilmente loro reca il passaggio delle Truppe da un luogo all'altro;

tro ; ordiniamo , che ne' transiti della Cavalleria e Dragoni non possano pretendere gli Uffiziali, nè soffrire le Università la spesa introdotta dall'abuso di provvedere in alcuni luoghi le Pignatte, Piatti, Boccali, ed altri Utensilj di Creta per li Ranci della Truppa ne' suoi Quartieri, nè che vi formino Tavolati per suo riposo, e tantomeno Mangiatoje per i Cavalli, poicchè detti Soldati non devono essere trattati nelle marce con maggior distinzione di quelli di Fanteria ; E quando ne' Luoghi del transito non vi fossero Stalle disoccupate per collocarvi tutti i Cavalli ; quei che restassero senza tal Comodo, si dovranno situare nelle Osterie, nelle Case disabitate o Magazeni che s' incontrassero nel transito, dove si collocaranno nel miglior modo possibile, e quando mancasse questa disposizione, si distribuiranno per le case de' Paesani ove sarà capacità di tenervisi, senzachè cagionino positivo incomodo a' loro Padroni. Preve-

 nendosi

nendosi su di ciò, che per ogni lampada, la quale si situarà per dare lume a'Cavalli, si daranno tre once diarie di oglio nella Estate, e cinque nell'Inverno, della quale somministrazione le Università raccoglieranno le ricevute colle medesime distinzioni e formalità già riferite.

ARTICOLO XI.

IN tutti quei luoghi per dove transitassero le Truppe di Cavalleria, e Dragoni ne' quali per mancanza di Fontane, Beveratoi, o Fiumi vicini non vi fosse disposizione per abbeverare i Cavalli, onde sia necessaria avvalersi dell' acqua de' Pozzi: Li Sindici ed Eletti delle Università faranno somministrare a' Soldati le Secchie con le Corde necessarie per cacciar fuori l'acqua, con obbligo che i medesimi debbano subito restituirle; nè pretenderanno i Soldati sudetti che i Paesani tirino l' acqua dovendo precisamente farlo Essi.

ARTI-

ARTICOLO XII.

ESsendo obbligato l'Aſſentiſta generale della Proviſione de'viveri a ſomminiſtrare il Pane di monizione per la Truppa, e la Biada per i Cavalli in tutti i luoghi per dove tranſitaſſero nel Regno di Napoli, ſarà di ſuo carico, dandoſegli con anticipazione l' avviſo del camino che dovranno fare i Regimenti, il prevenire gli ordini opportuni a' ſuoi Subalterni o Corriſpondenti, affinchè all'arrivo dell' iſteſſi Regimenti in ciaſcun luogo di ripoſo vi ſi trovi la competente proviſta de' generi ſudetti ; ma ſe poi dall' Aſſentiſta non ſi faceſſe trovar pronta una tal proviſta, ſia per la improvviſa marcia della Truppa, o per altro incidente, in tal caſo dovrà la Univerſità prevenire e ſomminiſtrare il Pane e l'Orzo, che biſognaſſe per la ſuſſiſtenza della Truppa fino all' altro luogo immediato del nuovo ripoſo, conſiderandoſi per ogni Sargente, Soldato, Tamburro maggio-

re, Tamburro semplice, Timpaliere, e Trombetta una Razione di Pane al giorno di venticinque once Napolitane, e tre misure di Biada da ventiquattro a tumolo il giorno per ogni Cavallo, locchè debba intendersi ancora per quelli degli Uffiziali: Essendo altresì Nostro Real volere, che delle somministrazioni si facessero de' sudetti generi, sene diano alle Università le equivalenti ricevute autentiche nella maniera istessa che si è stabilita per li utensilj, acciò venendo giustificata la mancanza della provista dalla parte dell' Assentista, ogni qualvolta gliene siano stati dati gli ordini anticipatamente, ed in tempo opportuno, venghino detti generi abbonati alle Università al prezzo convenuto nel contratto con essolui, ancorchè fosse maggiore di quelche corra nel Paese, assieme col giustificato importo delle spese che abbiano sofferte; ed allo stesso Partitario se gliene formarà il carico nelle Officine di Conto e Ragione per doppio

prezzo

prezzo del convenuto col medesimo in pena della sua negligenza.

ARTICOLO XIII.

SUpposto, che tanto all' Assentista della Paglia, obbligato di somministrarla a' Regimenti di Cavalleria e Dragoni permanenti nelle Provincie di Terra di Lavoro e di Salerno, come ad ognaltro che abbia l' istessa obbligazione nelle altre Provincie del Regno, dove presentemente trovasi Cavalleria o vi si trovasse in appresso, si prevenirà anticipatamente il camino che sarà per fare il Corpo o li Squadroni che si ponessero in marcia, acciocchè tenga pronta la necessaria Paglia per i Cavalli in tutti i luoghi del Transito compresi nel suo rispettivo Ripartimento: Ordiniamo, che quando i medesimi Assentisti mancassero di darne la provvidenza, si approntarà la Paglia bisognevole dalle Università, le quali dovranno parimente provvederla in

tutti

tutti que' transiti, ove non siano tenuti gli Assentisti di approntarla; e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, dovranno somministrarsi otto rotola di Paglia al giorno per ogni Cavallo, compresivi anche quelli degli Uffiziali: E vogliamo che per le formalità, e pagamento delle ricevute, si osservino le regole istesse di sopra prescritte per quelle del Pane, e dell'Orzo.

ARTICOLO XIV.

AVendo l'esperienza dimostrato, che da alcuni Sindici, per loro negligenza, tenutesi presso di loro le ricevute del Pane, Orzo, Utensilj, e della Paglia somministrata alle Truppe nel transito di esse per le rispettive Università, si è tardato a presentarle nelle corrispondenti Officine per esserle bonificate, senonchè passati già molti anni, sorgendo da tale tardanza dubbj, contradizzioni, e ricorsi nella formazione di carichi così

sì antichi alli Regimenti; dichiariamo, che le ricevute de' mentovati generi somministrati dalle Università alle Truppe, che si faranno dopo la data di questo Regolamento, e che spetti a' Sindici di procurarne il pagamento dalla Tesoreria Generale, secondo i Casi che stanno prevenuti ne' precedenti Articoli, debbano i Sindici indispensabilmente, o Essi di Persona, o per mezzo de' loro Procuratori presentarle nella Regia Scrivania di Razione di Napoli nel termine di quattro mesi, dal giorno che sono state formate, e non facendolo non abbiano le ricevute medesime valore alcuno per ripeterne in vigore di Esse l' importo corrispondente dalla Reale Azienda: Ma però è Nostro Real volere, che in tali casi li Sindici medesimi trascurati, in pena della loro negligenza, debbano sodisfare il valore delle stesse ricevute alle Università o alli particolari Interessati nella fatta somministrazione, acciò, senz' averne colpa, non restino pregiudicati.

ARTI-

ARTICOLO XV.

PEr riparare all' abuſo di comprare con uſura dalli Sindici ed Eletti le ricevute delle Somminiſtrazioni delle Provviſioni, o Utenſilj fatte dalle Univerſità alle Truppe nelli tranſiti per le medeſime, per poi riſcuoterne l' effettivo valore dalli riſpettivi Aſſentiſti; Proibiamo aſſolutamente alli Sindici ed Eletti il convenire cogli Uffiziali, e co' Sargenti delle iſteſſe Truppe ſopra il tutto, o parte anche minima delle loro ricevute, poicchè l' importo delle medeſime deve procurarſi preciſamente per i mezzi mentovati nelli Articoli antecedenti, acciò riſcuotendoſi per intiero, ſi poſſino pagare ſenza diminuzione le Perſone, che aveſſero contribuito i generi ſomminiſtrati: e ſe ſi arrivarà ad appurare di eſſerſi controvenuto a queſta determinazione, vogliamo, che ſiano ſubito caſtigati tutti quei che concorrino all' uſurario Contratto di comprare dette ricevute,

cevute, deponendo li Uffiziali ed i Sargenti dalli loro impieghi, ed imponendo a questi ultimi, come pure alli Sindici, ed Eletti quelli anni di Presidio, che secondo i Casi stimaremo dichiarare.

ARTICOLO XVI.

Li Comandanti de' Corpi che stiano in marcia, tanto di Fanteria quanto di Cavalleria e Dragoni in qualsivoglia numero che siano, si regolaranno in Essa puntualmente secondo loro si prescriva nell'Itinerarj senza mutare i Transiti, raddoppiarli, o dare alla Truppa maggior riposo di quello che le sarà assignato, eccettuatine gl' incidenti d' incontrarsi escrescenza di Fiumi onde non sia permesso proseguire la marcia, o altro inopinato accidente, di cui dovranno immediatamente parteciparne il Capitan Generale per la Nostra Reale Intelligenza; ma se si giustifichi che senza mottivo urgente, e solo per volontaria idea di

di quello che dirigga la Truppa, la medesima si trattenesse nel transito più del tempo prescritto nell' Itinerario, il Comandante sarà responsabile di ogni mancanza e disordine che per tal cagione ne seguisse; come pure obbligato ad indennizare sopra del suo soldo le Università di quelche le spetti per affitto di letti, e spesa di Utensilj co' quali saranno stati assistiti gli Uffiziali i Sargenti, e li Soldati durante la Straordinaria dimora.

ARTICOLO XVII.

ESsendo obbligati i Governadori, i Giudici, overo i Sindici, ed Eletti de'Luoghi di somministrare alla Truppa le Vitture che le bisognano, o siano loro chieste per fare il transito immediato, dovranno prontamente adempirlo, e la Truppa altresì pagare con anticipazione le Vitture per punto generale in qualunque parte del Regno alli prezzi seguenti. Per-

Per ogni Traino a due Cavalli, o a due muli carlini dodici.

Per ogni Carozzino o Calesso a due Cavalli, o due Muli carlini dodeci.

Per ogni Calesso ad un Cavallo sei Carlini.

Per ogni Carretta ad un Cavallo, o ad un Mulo Carlini otto.

Per ogni Carro con quattro Bovi Carlini dodici.

Per ogni Carro a due Bovi Carlini otto.

Per ogni Carro ad un Bove Carlini sei.

Per ogni Cavallo da sella Carlini quattro.

Per ogni Giumento o Somarro Carlini due.

Con la dichiarazione, che di quelle vitture delle quali la Truppa si fosse servita per un transito, non dovrà prevalersene per l'altro, se non se nel luogo ove arrivasse a far notte o riposo, non

non si trovassero tutte quelle che le bisognino per continuare la marcia, poichè in tal caso, e non in altro potrà la Truppa, con intelligenza del Governadore del luogo, ritenere delle Vitture che conducesse dal transito antecedente quelle, che le bastino per supplirne la mancanza, acciò per causa di essa non resti impedita la marcia; nella quale circostanza dovranno gli Uffiziali sodisfare pure anticipatamente l'affitto delle istesse Vitture per lo secondo transito alli prezzi già dinotati: E vogliamo che quando si provi, che da' Governadori, Sindici ed Eletti per frode o per negligenza, non si fossero apparecchiate tutte le precise Vitture da sostituire a quelle del transito antecedente, opure in quel numero che ne potesse somministrare il luogo, siano obbligati a pagare di proprio denaro a' Conduttori e Padroni delle Vitture altrettanto di quelche gli paghino li Uffiziali, venendo con ciò a guadagnare per una parte i Conduttori e Padroni

e Padroni delle Vitture doppia paga per il doppio servizio, e per l'altra a sentire questo peso i Governadori, Sindici, ed Eletti, in pena della loro omissione, e poco zelo nel disimpegno del Nostro Real servizio: E perciò vogliamo che il Comandante della Truppa faccia in maniera, che prima d'intraprendere la marcia, alla presenza di un Uffiziale di sua confidenza e sodisfazione, si sborzino le doppie paghe a' Padroni delle Vitture. E che parimente sia di suo carico il non permettere che Uffiziale alcuno, anche in caso che li bisognasse maggiore o minor Vittura, usi la menoma violenza con i Viaticali o Carrettieri che s'incontrassero nella marcia, ma lasciarli andare liberi nel loro trafico, e commercio, e solamente permettere alli Uffiziali di ricorrere in caso necessario alli Governadori de' luoghi più vicini per esserne provveduti.

ARTICOLO XVIII.

LI Presidi nelle rispettive Provincie, ed il Commissario di Campagna in Terra di Lavoro saranno obbligati di anticipatamente prevenire i Governadori de' luoghi per i quali debba transitare la Truppa, che faccino in essi trovar pronto quanto sia bisognevole per la sussistenza della Truppa medesima, e sopratutto invigilare, che di sorta alcuna non si alteri il prezzo della Carne e di tutti gli altri viveri; giacchè siccome è Nostro Real volere, che dalli Uffiziali e Soldati il tutto si paghi allo stesso prezzo che si pagava da' Cittadini, e Paesani de' luoghi prima del loro arrivo; così parimente vogliamo che alterandosi il prezzo sudetto anche in menoma parte, siano severamente castigati quelli che controvenissero a questa Nostra Real determinazione.

ARTI-

ARTICOLO XIX.

SEmprechè arrivaſſero al luogo del tranſito Soldati infermi, o in eſſo s'infermaſſero, di ſortachè non poſſano da se ſoli, o per mancanza di comodità continuare la marcia unitamente col riſpettivo Regimento: ordiniamo, che in tal caſo debba l'Univerſità preciſamente aver penſiero della loro cura, o collocandoli nelli Oſpedali del Pubblico, ſe vene ſiano nel proprio luogo, o con deſtinarli una ſtanza con comodità di letto, aſſiſtenza di Medico, medicamenti, ed alimenti che ſi richiedono per curarli: Benintesſo che le permanenze o giornate che ſtaranno detti Infermi nell'Oſpedale, o in altra parte per eſſere curati, ſi bonificaranno alla Univerſità puntualmente dall'Aſſentiſta generale degli Oſpedali al prezzo con Eſſolui convenuto per ſimili caſi, preſentandoſeli le fedi corriſpondenti firmate dalli riſpettivi Medici o Chirurgi, e dalli Sindici, ed Eletti

roborate dal Governadore locale, nelle quali si dovrà dichiarare il nome, ed il cognome di ciascun Soldato, il Reggimento e Compagnia in che serve, ed i giorni in cui principiò, e terminò la cura.

ARTICOLO XX.

PEr riparare opportunamente alli aggravj, e violenze che sogliono soffrire i luoghi nel transito in Essi di alcuni Soldati Disertori delle nostre Truppe, che sotto pretesto di andare con particolari commissioni di Nostro Real servizio, e portati dalla loro mala inclinazione, estorquono oltre dell' Alloggio altre Contribuzioni: ordiniamo, che unicamente si dia il puro alloggio, ed il semplice Coverto per una sola notte a quel Soldato o Soldati che provassero appartenerli tal riposo; con presentare a' Sindici, ed Eletti il Passaporto che devono seco portare del Nostro Segretario del

del Dispaccio di Guerra, del Capitan Generale, del Governadore della Piazza overo del Preside della Provincia, dal quale apparisca che veramente vanno per incumbenze del Nostro Real servizio, opure con Nostro permesso passino a ripadriarsi alle loro Case, senzachè Essi possano pretendere nè darseli dalle Università altro maggior comodo, o gratificazione, sotto qualunque titolo o pretesto che fosse; E se uno o più Soldati arrivassero ad un luogo, e pretendessero Alloggio o altra cosa senza esibire il Passaporto sudetto; vogliamo, che subito dalla Corte locale si proceda all' arresto di tali Soldati, e si faccino ponere e custodire convenevolmente nelle pubbliche Carceri, e se ne faccia relazione per via del Nostro Segretario di Guerra, affinchè si dia la provvidenza per mandare una partita a riceversi la Consegna del Carcerato o Carcerati; ed acciò per parte del Regimento cui appartenga, sia indennizata la Università di quanto

faran

faran costare i Sindici con Certificato del Governadore locale, di aver speso nel mantenimento di Essi, che non dovrà eccedere quello, che per punto generale si dà alli Carcerati durante il tempo che siano stati in quelle Carceri.

ARTICOLO XXI.

IL Sargente maggiore o l'Ajutante di ciascun Corpo che avrà transitato per qualche luogo, dovrà farsi dare il contentamento per iscritto, o sia dichiarazione roborata dal Governadore locale, in cui dichiarino li Sindici ed Eletti non restarli mottivo di lagnanza alcuna, o querela contro gli Uffiziali ed i Soldati; e che nè gli uni nè gli altri sono rimasti debitori a persona alcuna, tanto nel generale de' Comestibili, ed altri generi somministrati per la sussistenza della Truppa, quanto nel particolare rispetto agli Uffiziali ed altri Individui alloggiati nelle Case: Dichiarandosi nel detto con-

tentamento,

tentamento, che i Padroni di Esse sono stati pagati, e sodisfatti di tutto ciò che mai avessero somministrato a di più del semplice Coverto; Qual documento servir dovrà per cautela del Corpo, se in appresso venisse fatto qualche ricorso contro di Esso; ed affinchè detto contentamento sia valido, e legitimo, dovrà precisamente essere sottoscritto dal Subalterno che sia stato destinato dal Preside per regolare l'Alloggio: Quale contentamento, o sia dichiarazione di sopra espressata vogliamo, che si abbia a procurare, e ad ottenere dalli Sindici ed Eletti con mezzi regolari e giusti, senzachè in modo veruno si prattichi la menoma violenza o minaccia per conseguirla, locchè restando provato, ne sarà rigorosamente castigato l' Uffiziale trasgressore.

Che però comandiamo al Capitan Generale del Regno di Napoli, ed alli Gevernadori delle Piazze e de' Castelli; alli Uffiziali delle Truppe, al Commissario

ſario di Campagna, alli Preſidi delle Provincie, alli Governadori locali, alli Sindici ed Eletti de' particolari luoghi, ed a tutti gli altri Miniſtri e Perſone alle quali appartenga eſſere inteſe di queſto Regolamento, à pratticarne la dovuta Oſſervanza, acciò l' adempiſcano, e facciano adempire puntualmente ſenza contradizione alcuna, tale eſſendo la Noſtra Real volontà. Dato in Napoli 24. Decembre 1758.

CARLO.

LEOPOLDO DE GREGORIO.